

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 065/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 033/CSA– RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2015

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Daniele Cantini, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINO NICOLA SEGUITO GARA MESSINA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 7.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV dell'8.10.2015)

La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mancino Nicola seguito gara Messina/Ischia Isolaverde del 7.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 43/DIV dell'8.10.2015) perchè, nel contestare una decisione arbitrale afferrava il braccio del direttore di gara e gli rivolgeva reiterate frasi offensive.

La Società ricorrente descrive i fatti accaduti in modo diverso rispetto al referto arbitrale e l'atteggiamento del calciatore Mancino Nicola solo irrispettoso e antisportivo e non ingiurioso o offensivo o violento, e, di conseguenza, considera la sanzione irrogata eccessivamente gravosa e severa rispetto ai fatti così come dalla stessa descritti nel ricorso. Al riguardo elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito a fatti analoghi.

La Corte, letto il ricorso, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata rispetto a tutte le altre dichiarazioni, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, ritiene la sanzione irrogata congrua in ordine ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. di Ischia (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA ANCONA/MACERATESE DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)

La Società U.S. Ancona 1905 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Mallus Marco dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015) in seguito alla gara Ancona vs. Maceratese del 10.10.2015. Il Giudice sportivo ha così motivato il provvedimento: “espulso per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un

avversario; alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive intervallate da espressioni blasfeme".

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Mallus Marco, eccessiva e ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal calciatore al momento della notifica del provvedimento arbitrale e ne chiede pertanto la riduzione.

A detta della società reclamante, il giocatore non avrebbe proferito frasi offensive e blasfeme e l'astratto riferimento alla "bestemmia" (senza l'esatta indicazione delle parole usate) non consentirebbe di ritenere concretizzata la fattispecie disciplinata dall'art. 19 n. 3 bis C.G.S..

La società U.S. Ancona 1905 S.r.l. ritiene inoltre che i fatti riportati a referto possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità temporale nella quale si sono articolati.

Conclude la società U.S. Ancona 1905 S.r.l., chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore ad 1 sola giornata o, comunque, ridurla a 2 giornate o, in estremo subordine, a 3 giornate.

Alla riunione del 23.10.2015 nessuno è comparso per la società reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

Il comportamento del calciatore Mallus Marco consta di frasi sicuramente offensive ed ingiuriose, reiteratamente rivolte al direttore di gara e di ripetute espressioni blasfeme proferite nel medesimo contesto.

Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal calciatore Mallus Marco durante la gara per cui è causa nei confronti dell'arbitro e non ritiene quindi di ravvisare circostanze attenuanti, trattandosi nella fattispecie di condotta gravemente e platealmente irrispettosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara, reiterata nel tempo, che ha visto il calciatore, in tale circostanza, proferire ripetutamente anche espressioni blasfeme, offensive nei confronti del sentimento religioso.

Questa Corte precisa e ricorda, inoltre, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata in merito ai fatti accaduti, ai sensi dell'art. 35 1.1. C.G.S..

Pertanto, alla stregua delle plurime condotte offensive, irrispettose e blasfeme del calciatore Mallus Marco, la sanzione della squalifica per quattro turni effettivi di gara, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto che la squalifica per un turno è afferente all'espulsione per doppia ammonizione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ancona 1905 S.r.l. di Ancona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DAVIDE BIRASCHI SEGUITO GARA LIVORNO/AVELLINO DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 13.10.2015)

La Società U.S. Avellino 1912 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Biraschi Davide dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Italiana Professionisti – Serie B (Com. Uff. n. 28 del 13.10.2015) in seguito alla gara Livorno vs. Avellino del 11.10.2015, che così ha motivato il provvedimento: "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, all'8° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale".

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Biraschi Davide, eccessivamente severa e gravosa rispetto all'espressione indirizzata dal calciatore al Quarto Ufficiale, meramente irrispettosa ma non ingiuriosa e/o offensiva.

La società ricorrente conclude chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore ad una sola giornata.

Alla riunione del 23.10.2015 è comparso il difensore della società reclamante il quale si è riportato alle difese e alle conclusioni ivi precisate.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono.

Il comportamento del calciatore censurato consta di frasi sicuramente irrispettose rivolte al Quarto Ufficiale al momento dell'uscita dal terreno di gioco e tale circostanza non è contestata dalla stessa parte opponente che così definisce e giudica le espressioni indirizzate dal calciatore al Quarto Ufficiale.

Se si considera che una giornata di squalifica è conseguente alla doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, nella sua interezza, a parere di questa Corte, appare adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal calciatore Biraschi Davide durante la gara per cui è causa nei confronti del Quarto Ufficiale, anche volendo tener conto di circostanze attenuanti.

Pertanto, alla stregua della condotta irrispettosa del calciatore Biraschi Davide, la sanzione della squalifica per due turni effettivi di gara, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto che la squalifica per un turno, come sopra evidenziato, è afferente all'espulsione per doppia ammonizione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 27.10.2015 INFLITTA AL SIG. ANGELO PALMAS SEGUITO GARA PONTEDERA/RIMINI DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)

La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino al 27.10.2015 inflitta al sig. Angelo Palmas seguito gara Pontedera/Rimini del 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

La ricorrente evidenzia la non proporzionalità della sanzione comminata rispetto all'atteggiamento assunto dal signor Angelo Palmas nei confronti dell'arbitro, considerando l'espressione rivolta a quest'ultimo "meramente irrispettosa (e non già ingiuriosa e/od offensiva) e priva di qualunque intento lesivo.

Chiede infine, mettendo in evidenza precedenti decisioni di codesta Corte in occasione di casi analoghi, la riduzione dell'inibizione irrogata entro i limiti del presofferto, ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, rileva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sproporzionata in relazione all'atteggiamento assunto dal Sig. Palmas nei confronti dell'arbitro,

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rimini 1912 S.r.l. di Rimini riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Angelo Palmas nei limiti del presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio